

Ministero delle finanze
D.M. 25-11-1998 n. 418

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1998, n. 285.

D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1998, n. 285.

(2) Emanato dal Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'*articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1° gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto l'*articolo 118, comma terzo, seconda parte, della Costituzione*, in osservanza del quale le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici;

Visto l'*articolo 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, e considerato che per il passaggio dalle attuali modalità di gestione a quelle da realizzarsi in via definitiva dalle regioni è necessario prevedere una fase transitoria;

Considerato che nelle regioni a statuto speciale, le funzioni demandate alle regioni a statuto ordinario restano di competenza statale e che, scadendo il 31 dicembre 1998 la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, il Ministero delle finanze deve provvedere direttamente alla riscossione e al controllo delle tasse automobilistiche a norma dell'*articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*;

Considerate le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche dell'*articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, con effetto dal 1° gennaio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;

Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi, rispettivamente in data 17 settembre 1998 e 15 settembre 1998;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 6481 dell'8 ottobre 1998;

Visto l'*articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;

Vista la nota n. 3-4993M/UCL del 5 novembre 1998, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Adotta il seguente regolamento:

1. Tasse oggetto del trasferimento di funzioni.

1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'*articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'*articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* :

a) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* ;

b) la soprattassa diesel, istituita con *decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 1976, n. 786*, relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'*articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*.

2. Controllo, riscossione e versamenti.

1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di

evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.

2. Ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all'*articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività di controllo e riscossione;

c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5;

d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attività;

e) idoneità tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.

3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.

4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinare le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi ⁽³⁾.

5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 16, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133*.

3. Accertamento, recupero, rimborsi.

1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.

2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresì le stesse informazioni tramite supporti informatici.

3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'*articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* . Il Ministero delle finanze provvede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.

4. Applicazione delle sanzioni e contenzioso.

1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione il *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471* , il *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472* e il *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473* .

2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.

5. Archivi delle tasse automobilistiche.

1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.

3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.

6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a

statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.

7. Resta ferma la facoltà di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalità e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

6. Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo ⁽⁴⁾.

3. L'archivio di cui al comma 2 è costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del *decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.

5. L'archivio è costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.

6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilità dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'*articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

7. L'archivio di cui al comma 2 è utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.

8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4 ⁽⁵⁾.

9. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31

dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalità di utilizzazione degli stessi ⁽⁶⁾.

10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

(4) In attuazione del presente comma, vedi il *D.M. 16 marzo 1999*.

(5) In attuazione del presente comma, vedi il *D.M. 16 marzo 1999*.

(6) La modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche è stata approvata con *D.Dirett. 7 gennaio 1999* (Gazz. Uff. 15 gennaio 1999, n. 11) e con *D.Dirett. 18 marzo 1999*.

7. Ambito temporale di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia.

L. 27-12-1997 n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

L. 27 dicembre 1997, n. 449 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

(commento di giurisprudenza)

ART. 17. *(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).* ⁽⁷⁸⁾

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo l'*articolo 121*, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

"*ART. 121-bis.* - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'*articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere

utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'*articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992*, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'*articolo 5*, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato *articolo 5*, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'*articolo 67*, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'*articolo 50*, il comma 5-bis dell'*articolo 54*, il comma 5-bis dell'*articolo 66* e i commi 8-bis e 8-ter dell'*articolo 67* sono abrogati;

b) nell'*articolo 67*, comma 10, primo periodo, le parole da: "; per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. E' soppressa l'addizionale di cui all'*articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729*.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla *direttiva 91/441/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla *direttiva 91/542/CEE* del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'*articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*.

6. E' soppressa la tassa speciale istituita dall'*articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362*; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'*articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono sopprese le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla *legge 15 dicembre 1967, n. 1235*.⁽⁶⁶⁾ .

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*.^{(67) (71) (79)}

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.⁽⁸⁰⁾

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.⁽⁸¹⁾

13. I commi da 163 a 167 dell'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono abrogati.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'*articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997. ⁽⁸²⁾

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43*, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'*articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, si esercita a decorrere dall'anno 1999. ⁽⁸³⁾

17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'*articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952*, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b). ⁽⁷³⁾

18. L'*articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, come modificato dall'*articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360*, è sostituito dal seguente:

"ART. 94. - (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".

19. All'*articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi".

20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui *alla legge 23 dicembre 1977, n. 952*, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al *decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'*articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, nonché all'imposta di registro di cui all'*articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale ⁽⁷⁴⁾.

21. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'*articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese

le maggiorazioni previste dall'*articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'*articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire. ^{(71) (72) (84)}

23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.

25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'*articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, nonché quelli previsti dall'*articolo 247, comma 3*, e dall'*articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, sono soppressi.

26. E' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'*articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, ed agli *articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, e successive modificazioni ed integrazioni.

27. Al comma 4 dell'*articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida" e le parole: "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti".

28. Al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 138, comma 11*, dopo le parole: "e della Protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

b) all'*articolo 177, comma 1*, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".

29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di

combustione, come definiti dalla *direttiva 88/609/CEE* del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. ^{(69) (71)}

30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto. ⁽⁶⁸⁾

32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli *articoli 18 e 19* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione ⁽⁷⁵⁾.

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'*articolo 3, comma 4*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'*articolo 50* del predetto testo unico.

34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'*articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ⁽⁷⁶⁾, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'*articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996*. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti

alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla *legge 25 luglio 1952, n. 949*, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507. ⁽⁷⁷⁾

35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'*articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266*, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

[36. Il comma 112 dell'*articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali. ⁽⁷⁰⁾]

37. Il comma 11 dell'*articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 1994, n. 656*, è abrogato.

38. Al numero 27-ter dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".

39. L'imposta prevista dalla *legge 23 dicembre 1977, n. 952*, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

(66) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, dall'*art. 27, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488*, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

(67) La *Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507* (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(68) A norma dell'*art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, i versamenti della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui al presente comma per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

(69) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 385, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(70) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 941), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(71) La *Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507* (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 48, comma 4*, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.; c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.; d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.; e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.; f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 48, comma 4*, sollevata in riferimento all'*art. 97 della Cost.*

(72) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 348* (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato non fondata, per la parte non compresa nella dichiarazione di illegittimità pronunciata con questa stessa sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 64*, sollevata in riferimento all'*art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 17, comma 22, dell'art. 18 e 26* sollevata in riferimento all'*art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965*.

(73) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 8 luglio 1998, n. 223*.

(74) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il decreto 29 aprile 1998.

(75) Per le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, vedi il *D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416*.

(76) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il *D.M. 25 maggio 1998*.

(77) Per ulteriori contributi relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'ammodernamento del parco agromeccanico di cui al presente comma, vedi l'*art. 145, comma 36, L. 23 dicembre 2000, n. 388*. Per il corrispondente decreto di attuazione, vedi il *D.M. 1° agosto 2001*.

(78) Per la sostituzione della firma autografa degli atti previsti dal presente articolo con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione, vedi la *lettera a) del punto 1, Prov. 2 novembre 2010*.

(79) Con *D.M. 25 novembre 1998, n. 418* è stato approvato il regolamento sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali. Con *D.M. 13 settembre 1999* è stata approvata

la convenzione tipo tra soggetti autorizzati *ex lege n. 264 del 1991* e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche. Con *D.M. 27 settembre 1999* (Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240, S.O.) sono state approvate le modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della *L. 8 agosto 1991, n. 264*, con gli archivi delle tasse automobilistiche. Con *D.M. 10 novembre 1999* è stato approvato lo schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.

(80) La convenzione tipo di cui al presente comma è stata approvata con *D.M. 16 marzo 1999*, ratificato con *D.M. 12 ottobre 1999*. Con *D.M. 15 aprile 1999* è stata approvata la convenzione tipo relativa alle attività svolte dalle poste italiane S.p.a. in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale.

(81) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con *D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11*.

(82) Vedi, anche, *l'art. 2, comma 63, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286*.

(83) Per le nuove tariffe delle tasse automobilistiche, vedi il *D.M. 27 dicembre 1997*.

(84) Vedi, anche, *l'art. 1, comma 62, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

Puglia

L.R. 13-1-1972 n. 1
Istituzione dei tributi propri della Regione.
Pubblicata nel B.U. Puglia 15 gennaio 1972, n. 2.

L.R. 13 gennaio 1972, n. 1 ⁽¹⁾.

Istituzione dei tributi propri della Regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 gennaio 1972, n. 2.

Capo IV - Tassa di circolazione

Art. 12

Oggetto della tassa.

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del testo unico approvato con *D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39*, e successive modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della Regione stessa.

Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

Art. 13

Soggetto passivo.

La tassa di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di proprietà la tassa è dovuta dall'acquirente.

Art. 14

Rinnovazione dell'immatricolazione e cambiamento di residenza.

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altre regioni, la rinnovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Puglia non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza. Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione appartenenti a persone fisiche o giuridiche, che già residenti o aventi sede nell'ambito di altre regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune situato nel territorio della Regione Puglia.

Art. 15

Ammontare della tassa.

Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, l'ammontare della tassa regionale è commisurato al 25% della corrispondente tassa erariale.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è determinato nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai sensi del penultimo comma dell'*art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, è contestualmente ridotta del 50%.

Art. 16

Graduazione della tassa.

La Regione Puglia potrà stabilire con successiva legge aumenti o riduzione della tassa di circolazione in misura non eccedente il 5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche con particolare riguardo a quelle di lusso ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

Art. 17

Accertamento, liquidazione e riscossione.

La tassa regionale è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente tassa erariale ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici che provvedono alla riscossione della tassa statale.

Art. 18

Versamenti.

Gli Uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

Capo V - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 19

Oggetto della tassa.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia, secondo le previsioni dell'articolo 192 del Testo Unico approvato con *R.D. 14 settembre 1931, n. 1175* e successive modificazioni.

Art. 20

Soggetto passivo.

La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta dal titolare della concessione di occupazione.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

Art. 21

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

Art. 22

Tariffa.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata all'effettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorni nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l'analogo tributo provinciale.

Art. 23

Graduazione della tassa.

Con successivo provvedimento legislativo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere graduata, entro i limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dell'importanza della località.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia saranno classificate in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

Art. 24

Decorrenza della tassa - Sgravi.

Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell'anno ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo giorno del semestre medesimo ed è dovuta per metà.

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dell'intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

Art. 25

Accertamento, liquidazione e riscossione.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia all'ufficio provinciale territorialmente competente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Province all'esattore; per quelle temporanee essa è riscossa direttamente dai tesoriери provinciali.

Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sulla efficacia della concessione gli effetti di cui all'art. 10.

Art. 26
Versamenti.

Per le occupazioni permanenti l'importo della tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il versamento dell'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato dai tesoriere provinciali secondo le modalità di cui all'art. 6.

Tanto i ricevitori che i tesoriere provinciali devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 11.

Puglia

L.R. 04/12/2003, n. 25

Disposizioni di carattere tributario.

Publicata nel B.U. Puglia 10 dicembre 2003, n. 144.

Art. 3

Mancato pagamento per perdita di possesso.

1. I soggetti obbligati alla tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo non sono tenuti al versamento del medesimo. Qualora il versamento sia stato già effettuato, è riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate. Sia l'esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso sono subordinati all'avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA).

2. In caso di mancato pagamento della tassa a seguito di furto del veicolo, qualora il medesimo sia stato ritrovato e la relativa annotazione non ancora eseguita, è dovuto l'importo per l'intero periodo senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Nel caso di reimmissione del veicolo in circolazione senza aver annotato la relativa formalità e senza aver assolto al pagamento della tassa automobilistica regionale, è dovuta la sanzione amministrativa pari al triplo della tassa, oltre la tassa medesima.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lombardia

L.R. 14/07/2003, n. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 luglio 2003, n. 29, I S.O.

Art. 46

Effetti della perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione all'estero. (55)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione al competente ufficio del PRA, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento. (56)
2. Il diritto al rimborso, nei termini di cui al comma 1, è riconosciuto anche in caso di esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata al PRA anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo.
3. Il rimborso o la somma da portare in compensazione sono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.
4. In alternativa al rimborso, per i casi di cui al comma 1, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica regionale di proprietà per un veicolo di nuova immatricolazione o di fattispecie indicate al comma 6, dell'articolo 40. L'applicazione della riduzione è concessa soltanto nel caso in cui la nuova immatricolazione o fattispecie indicate al comma 6, dell'articolo 40, avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso.
5. La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata esclusivamente secondo le modalità prescritte al comma 1.
6. Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per le fattispecie previste al comma 1 verificatesi nel corso del periodo entro cui deve essere effettuato il versamento della tassa a condizione che vengano presentate le relative formalità presso il PRA.
7. Non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale.
8. Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione al PRA. In carenza di documentazione idonea al discarico dell'obbligo tributario, nei confronti del soggetto passivo d'imposta si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

(55) Per le disposizioni applicative del presente articolo vedi la Circ. reg. 31 marzo 2004, n. 16 e la Circ. reg. 24 febbraio 2012, n. 2.

(56) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. b), L.R. 28 dicembre 2017, n. 42, entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Piemonte

L.R. 23/09/2003, n. 23

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 settembre 2003, n. 39.

Art. 3

Perdita di possesso.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:

a) è riconosciuto il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;

b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

2. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui al comma 1 o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

Veneto

L.R. 24/12/2001, n. 40

Disposizioni in materia tributaria.

Pubblicata nel B.U. Veneto 28 dicembre 2001, n. 117.

Art. 1-bis

Rimborso o compensazione della tassa automobilistica regionale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contribuente, che perda il possesso di un veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale versata è in corso di validità, può richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.
2. Il diritto alla compensazione o al rimborso viene riconosciuto per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo.
3. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.
4. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre (3).

(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 novembre 2008, n. 16.